

Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 25

(Revoca)

1. La Regione revoca l'affidamento con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:

- a)** modifica o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;
- b)** venir meno delle esigenze di interesse pubblico alla base dell'affidamento, ovvero qualora sorgano nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
- c)** inadeguatezza del servizio di trasporto rispetto alle sopravvenute esigenze dell'utenza, per estensione o intensità;
- d)** altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

2. In caso di revoca è riconosciuto all'affidatario cessato un equo indennizzo tenuto conto del pregiudizio subito.